

quanto; perchè dubito assai che con la somma, qual'è indicata in quest'articolo, si possa veramente provvedere alla costruzione delle diverse opere che sono qui enunciate. Io reputo che si farebbe cosa vana a voler intraprendere la costruzione di un molo d'approdo, o di altra opera necessaria per la protezione della spiaggia, se non si provvede egualmente alle obbligatorioità di una spesa più rilevante.

Boselli, relatore. Chiedo di parlare.

Biancheri. Io quindi proporrei che la somma di 60,000 lire, di cui in questo articolo si parla, fosse portata almeno a 100,000 lire, al fine di poter dare il modo conveniente per provvedere alla costruzione di opere di qualche entità, se no, l'articolo rimarrà senza effetto alcuno.

Dall'altra parte, l'articolo stesso prescrive tali precauzioni prima che le costruzioni possano essere intraprese...

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Biancheri. ...che Governo, comuni, e provincie sono messi al riparo da qualsiasi deliberazione inconsulta che possa essere presa da un'amministrazione comunale.

Farei dunque la proposta, di portare la somma di 60 mila lire a lire 100,000.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Ho chiesto di parlare, perchè mi sembra di vedere un po' di contraddizione tra l'articolo 5 del progetto della Commissione e l'articolo 13 testè letto: nell'articolo 5 si rende molto più agevole la condizione dei porti di quinta classe; nell'articolo 13 poi si stabilisce un obbligo per questi medesimi porti. Ora io domando, questa obbligatorioità che si viene a stabilire coll'articolo 13, viene o non viene a pregiudicare quelle facilitazioni, quei vantaggi che si stabiliscono a favore dei porti medesimi coll'articolo 5 della legge? A dirla in breve, coll'articolo 5 del progetto si stabilisce la proporzione delle spese, di cui una parte va a carico dello Stato, una parte a carico della provincia, ed una parte a carico del comune o dei comuni in consorzio; poi coll'articolo 13 si dichiarano obbligatorie certe spese, per esempio le spese di manutenzione.

Ora domando io; queste spese di manutenzione, che devono esser obbligatorie, sono tutte a carico dei comuni, oppure sono a carico dei comuni secondo le proporzioni stabilite nell'articolo 5 della legge?

Bisognerebbe chiarire un poco questo punto affinchè non vi siano dei malintesi; potrebbe succedere che mentre con una mano si fa un beneficio

a questi porti, dall'altra si venisse a togliere gli effetti del beneficio medesimo. Io aspetterò su questo punto qualche chiarimento dall'onorevole relatore, e se crede, anche dall'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Boselli, relatore. Le dichiarazioni che la Commissione deve fare all'onorevole deputato Lazzaro sono le più ampie. La Commissione crede che i due articoli non si contradicano, ma che, invece, si completino; l'articolo 5 dice in quali proporzioni concorre lo Stato, in quali proporzioni concorrono i comuni, ed i consorzi dei comuni. Ma i comuni ed i consorzi dei comuni sono obbligati a concorrere nella misura per loro fissata? L'articolo 13 dichiara che i comuni ed i consorzi dei comuni, date le condizioni dalla legge stabilite, sono obbligati a concorrere. Senza l'articolo 13 l'articolo 5 della presente legge potrebbe rimanere inefficace, non basterebbe il concorso dello Stato; l'uno articolo completa l'altro, e sono ambedue in armonia, quindi non può nascere dubbio, nè confusione.

Quanto all'onorevole Biancheri, esso ha suscitato una questione importante.

Il disegno di legge ministeriale era fatto coll'intento di aggravare, affine di sviluppar le opere dei porti, di aggravare piuttosto l'obbligatorioità per i comuni e i consorzi dei comuni; ed in seno alla Commissione si manifestò una corrente alquanto dubbiosa su questo punto della legge; si disse: sta bene agevolare le opere marittime, ma vediamo di non aggravare di troppo i comuni. Ed allora si introdussero tre varianti in quest'articolo, l'obbligatorioità da assoluta diventò solo facoltativa, cioè il Governo può dichiararla, non è portata in modo generale ed assoluto della legge; si stabilì che dovesse essere sentita anche la deputazione provinciale; infine parvero troppo vaghe le espressioni che fossero obbligatorie le piccole opere nuove, e si credette opportuno di indicare la somma massima di queste opere obbligatorie, coll'intento di evitare pesi eccessivi a carico degli enti obbligati.

Quanto all'entità di tale somma, la Commissione stette incerta fra le lire 100,000 e le lire 60,000; però sempre nell'intento di non costringer troppo i comuni a spese che li mettano in imbarazzi, d'accordo col ministro, stabilì la somma di 60,000 lire. Ma è questione d'apprezzamento.

Baccarini, ministro dei lavori pubblici. Io mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore.

Lazzaro. Sono lieto tanto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore che di quelle dell'onorevole ministro.

Baccarini, ministro dei lavori pubblici. Aggiungo